



CITTA' DI MANFREDONIA

ORDINANZA SINDACALE n. 8

22 luglio 2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE

Le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative organizzate dal Comune per la valorizzazione delle tradizioni locali in occasione del Carnevale estivo sono un'importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo;

RILEVATO CHE

tali iniziative devono essere adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch'esso da tutelare - e costituire fattore di rischio in materia di ordine e sicurezza pubblica;

appare necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto nelle giornate:

- della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;
- della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;
- della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00;

al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;

è indubbio risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo e che le stesse debbano essere regolamentate e svolgersi in sicurezza secondo il dettato normativo in vigore;

STABILITO CHE

è vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l'incolumità e l'ordine pubblico

è vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all'abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l'incolumità e l'ordine pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO



CITTA' DI MANFREDONIA

contemperare le contrapposte esigenze di svolgimento delle manifestazioni organizzate per l'evento del Carnevale estivo, fonte di marketing territoriale e sviluppo e sostegno delle categorie artigianali e commerciali e del pubblico intrattenimento;
stabilire la deroga per gli orari di svolgimento delle manifestazioni musicali o sonore sopra dette;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 3/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", in relazione all'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 14 della l.r. 17/2000;
- il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti "per l'occupazione e la disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche", "per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche";

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago rispettivamente per le attività di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo, con deroga della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico ex art. 8, comma 6, l.r.3/2002:

in occasione della manifestazione **Summer Show** della sera del 24/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 25/07 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione **Concerto Orchestra all'Italiana** della sera del 31/07 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 01/08 sino alle ore 02:00;

in occasione della manifestazione **Concerto Super Novanta** della sera del 10/08 sino alle ore 24:00 e sino al successivo 11/08 sino alle ore 02:00.

VIETA

nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l'incolumità e l'ordine pubblico.

VIETA

la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all'abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l'incolumità e l'ordine pubblico.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.



CITTA' DI MANFREDONIA

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco
Ing. Giovanni ROTICE